

RISPOSTA:

Se il dipendente è ancora in servizio, l'ente potrebbe valutare l'opportunità di recuperare le somme al lordo, abbattendo quindi l'imponibile previdenziale e fiscale, con conseguente recupero anche delle contribuzioni a carico dell'ente.

L'onere così restituito costituirà onere deducibile nell'anno del recupero, per cassa, con abbattimento dell'imponibile fiscale corrente, prescindendo dal fatto che, all'epoca le somme possono essere state assoggettate a tassazione separata ([articolo 10, comma 1, lett. d-bis, DPR 917/1986](#)).

Anche le istruzioni del modello 730 (o Redditi) prevedono quanto sopra.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Come alternativa a quanto sopra, [l'articolo 150 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34](#), ha inserito [il comma 2-bis al citato articolo 10](#), prevedendo che, le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Ai sostituti d'imposta ai quali siano restituite, ai sensi [del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi [dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Tali disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al fine di procedere al calcolo del netto da restituire, l'ente, una volta determinati gli importi lordi da recuperare, detraerà la contribuzione a carico del dipendente (Cpdel 8,85% Fondo credito 0,35% Cpdel 1% aggiuntivo se ricorre la fattispecie, e 2,5 su 80% ai fini Inadel se ricorre la fattispecie) e andrà ad applicare l'aliquota media Irpef dell'anno in cui tali somme sono state percepite dal dipendente (o se, assoggettate a tassazione separata, l'aliquota applicata all'epoca). Così facendo, si determinerà il netto da recuperare.

Affinché l'ente possa beneficiare del 30 per cento a titolo di credito di imposta, si rinvia alle disposizioni di cui alla risposta n. 283 del 27 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate.

4 febbraio 2021

Fabio Venanzi